



COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 8 ☎ 0784/63823 📠 0784/63246 - P.IVA 00162960918

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE OCCASIONALE DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29 febbraio 2016

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE OCCASIONALE DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni al commercio ambulante su suolo pubblico richieste per la vendita occasionale delle proprie opere d'arte nonché di quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D.lgs 114/1998;

Art. 2 – Ambito soggettivo

Ai fini del presente Regolamento si intendono per operatori del proprio ingegno di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D.lgs 114/1198, di seguito denominati hobbisti, le persone fisiche che realizzano opere di modico valore senza l'ausilio di una stabile organizzazione per venderle occasionalmente durante i mercati o manifestazioni paesane, per un massimo di trenta giorni all'anno.

Gli hobbisti rientrano nella tipologia di attività di lavoro occasionale ex art. 2222 del codice civile, per la cui disciplina si rinvia ai contratti a progetto, di cui all'art. 4 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dall'art. 61, comma 2 del DLgs. 10 settembre 2003, n. 276. Gli hobbisti possono vendere o esporre per la vendita le proprie creazioni derivanti dall'impiego prevalente del lavoro manuale. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria: i lavori di intaglio del legno, di cucito, di pittura, di scultura, fotografici, bricolage e similari. Gli oggetti esposti al pubblico non possono avere un valore unitario superiore a settantasette euro e quarantasei.

Si definiscono, pertanto, hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi e di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi potranno operare solo nei mercatini e nelle fiere, sagre ed altre manifestazioni finalizzate alla valorizzazione di prodotti locali, aperti alla partecipazione degli hobbisti.

Non sono, invece, hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998, tra cui:

- a)** artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- b)** chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- c)** chi effettua attività di vendita durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto svolgono un'attività non compresa nella disciplina degli hobbisti coloro che partecipano a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale

Art. 3 - Ambito oggettivo

Gli hobbisti possono vendere o esporre per la vendita le proprie creazioni derivanti dall'impiego prevalente del lavoro manuale. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria: i lavori di cucito, di pittura, di scultura, fotografici, bricolage e similari.

Gli oggetti esposti al pubblico non possono avere un valore unitario superiore a cento euro.

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio della vendita occasionale

Qualora ricorrano i requisiti di cui agli articoli precedenti i soggetti interessati possono fare istanza al comune di Tonara utilizzando gli appositi modelli pre-compilati, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro degli hobbisti.

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno ed è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza a protocollo dell'ente. L'istanza è soggetta al pagamento di diritti segreteria pari a 10 euro da versare una tantum sul conto corrente intestato al comune di Tonara con la causale "**Iscrizione registro degli hobbisti**". Al termine dell'istruttoria il richiedente disporrà di un tesserino da esibire su richiesta del Comando Vigili.

Art. 5 - Requisiti fiscali

Possono richiedere l'iscrizione nel registro degli hobbisti coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera c2 L. 30/2003 un reddito minimo annuo non superiore a euro 5.000,00. In tale caso non è richiesta l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, l'apertura di una partita, né iscrizione nella gestione separata INPS. Restano fermi gli obblighi fiscali relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 6 - Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale

Gli hobbisti, previo ottenimento del tesserino annuale di cui all'art. 4 del presente regolamento, potranno presentare all'Ufficio Commercio richiesta di autorizzazione al commercio ambulante occasionale. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate per non più di trenta giornate in un anno solare. Ogni giorno di presenza è vistato da parte del comando vigili urbani nel tesserino dell'hobbista.

Il registro tenuto presso il comune sarà aggiornato temporaneamente in occasione della presentazione di ogni istanza. Il visto giornaliero verrà riscontrato con le presenze annotate su ciascun tesserino.

Art. 7 - Validità dei tesserini

I tesserini hanno durata annuale e potranno essere rinnovati su richiesta degli interessati. Essi autorizzano nei limiti degli spazi disponibili, ad occupare il suolo pubblico in occasione di manifestazioni, feste o mercati periodici anche appositamente dedicati.

Art. 8 - Partecipazione a mercati manifestazioni e festività

Gli hobbisti potranno partecipare in spunta ai mercati periodici, occupando gli spazi degli assegnatari assenti. In occasione delle festività o ricorrenze gli spazi disponibili, saranno assegnati previa richiesta, prioritariamente ai titolari di Partita Iva e per la parte residuale agli hobbisti secondo l'ordine di arrivo della domanda.

Art. 9 - Modalità operative dell'attività di vendita degli hobbisti

Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività di vendita, di baratto o di esposizione con vendita, devono dunque essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di Tonara o da altro comune sulla base di disposizioni legislative regionali o nazionali. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

Il comune di Tonara prima dell'assegnazione del posteggio, procede obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune di Tonara

La partecipazione degli hobbisti al mercatino settimanale, alla Sagra del Torrone, alla manifestazione Autunno in Barbagia, alla fiera di Natale o ad altre analoghe manifestazioni, promosse a Tonara e volte a valorizzare i prodotti locali, avviene con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. Il Comune di Tonara redigerà un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni.

Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e relative sanzioni.

Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.

Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Si applicheranno le sanzioni amministrative previste dalle norme succitate col pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:

- a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
- b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;
- c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

Gli hobbisti devono rispettare la disciplina inerente l'esposizione dei prezzi al pubblico. La presenza nei mercati non dà titolo ad alcuna preferenza in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli spazi pubblici.